

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
TERZA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore

LANZONI CARLO - Giudice

ROMITELLI BRUNO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 328/13

depositato il 06/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2008

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo

1 -Il sig. (...) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso, per l'anno d'imposta 2008, ai fini ires, irap, iva, relative sanzioni ed interessi, a carico della Ass.ne Sportiva Dilettantistica Pallamano Secchia, ed a Lui notificato nella sua, asserita, "qualità di coobbligato solidale ai sensi dell'art. 38 del c.c." della suddetta associazione; ammontare della materia del contendere ai fini della nota spese Euro 1.788.752,71.

2 -L'Agenzia assume, nell'atto impugnato, che, come riportato dal pvc, la suddetta associazione avrebbe "figliato" altre associazioni sportive, al fine di eludere il limite di fatturato imposto per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 398 del 1991, ma che le stese non avrebbero, poi, mai svolto effettivamente attività sportiva e che, pertanto, i contratti di sponsorizzazione pubblicitaria da loro sottoscritti, sarebbero, del tutto, simulati mentre la effettiva attività sportiva e di sponsorizzazione sarebbe stata svolta dalla associazione "madre" a cui, pertanto, andrebbero imputati i corrispettivi percepiti ed i ricavi conseguiti dalle associazioni "figlie"; sulla base di questo assunto l'Agenzia accerta a carico della stessa le imposte, ires, irap, iva, evase; ma, poiché il Ricorrente avrebbe agito in nome e per conto della associazione "madre", procacciando contratti di sponsorizzazione pubblicitaria, formalmente sottoscritti dalle "figlie" ma, in realtà, "onorati" e, dunque, a lei riconducibili, dalla "madre", lo Stesso sarebbe solidalmente responsabile, ai sensi del cit. art. 38 c.c., verso l'Agenzia dei debiti tributari, accertati a carico, della "madre"; precisa l'Agenzia che "L'atto viene notificato ai soggetti individuati dai verbalizzanti (pag. 26 del pvc) le cui generalità sono state individuate nella prima pagina del presente atto, in quanto ritenute solidalmente responsabili in qualità di membri del consiglio direttivo della ASD Pallamano Secchia che ha approvato i bilanci "

3 -Il Ricorrente grava l'atto deducendo che: *non ha mai fatto parte del consiglio direttivo dell'associazione "madre"; ** non ha mai agito in nome e per conto della stessa ed in particolare non ha mai sottoscritto contratti di sponsorizzazione pubblicitaria né per la stessa, né per le associazioni "figlie"; *** l'atto impugnato sarebbe, comunque, nullo per eccessiva durata della verifica che lo ha originato, per assoluto difetto di motivazione, per illegittimità, in quanto fondato su una serie di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione, concordanza, e, nel merito, poiché le associazioni "figlie" avrebbero, realmente, svolto attività sportiva ed avrebbero, pertanto, realmente, adempiuto agli obblighi contrattuali di sponsorizzazione

pubblicitaria ; chiede ,infine, che la Commissione , in via principale, dichiari che "nessuna responsabilità tributaria grava sul ricorrente ad alcun titolo" in relazione all'atto notificatoGli ed ,in subordine, che venga dichiarata la nullità dello stesso ,per i motivi di cui in narrativa.

4 -L'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui si riporta alle motivazioni dell'atto impugnato ed al pvc che lo ha originato, in particolare ribadendo che ,come sarebbe comprovato dal verbale assembleare del 6 settembre 2002 ,allegato al pvc, il Ricorrente avrebbe fatto parte del consiglio direttivo dell'associazione " madre", consiglio che ,a norma di statuto, approva il bilancio ed i cui componenti , pertanto, non potrebbero dirsi all'oscuro dell'attività svolta dalla stessa associazione; l'Agenzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

5 -All'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

6 -L'art. 38 c.c. dispone che: " 1Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.2 Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione": la ratio della norma è ben spiegata dalla Corte di Cassazione nel senso che:" 3.2) ..., in assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, l'art. 38 c.c.sancisce (con ciò prevedendo un'ipotesi di responsabilità solidale non assistita da beneficio di escussione: v. Cass. 11759/02, 13946/91, 1655/85) che, per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre che il fondo comune, "rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Al fine di rafforzare la garanzia per i terzi creditori, la disposizione comporta, che per ogni obbligazione al cui adempimento sia tenuta l'associazione, sussiste accanto alla responsabilità del fondo comune, la responsabilità di un referente persona fisica. La formula normativa evidenzia, peraltro, che si tratta di responsabilità che tende a trascendere la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale per ricollegarsi più direttamente alla concreta ingerenza nell'attività dell'ente; ciò, ancora una volta, per controbilanciare, a tutela dei terzi che interloquiscono con l'associazione, l'assenza di vincoli di pubblicità (e, forse, per incentivare l'oculatazza nella gestione dell'ente medesimo)." (cfr. Cass. sent.n. 2007/5746); la Corte precisa poi che:" Nonostante una qualche ambiguità della formula legislativa spiegabile con la sua matrice prettamente negoziale, il criterio non osta certamente a che, per i debiti d'imposta, che sorgono, non su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente -con conseguente sua responsabilità non solo per le sanzioni pecuniarie, ma anche per il tributo omesso - il soggetto (nella specie incontrovertitamente identificabile nell'Armato) che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comparto; dovendosi, peraltro, considerare che, in tali ipotesi, il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura"(ibidem) e ,ancora, : " Il principio secondo il quale la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito, si applica anche ai debiti di natura tributaria.(cfr. Cass. sent.n. 2009/19486),); questo Giudice , pur condividendo i principii di diritto su esposti, ritiene che gli stessi vadano ,ulteriormente, precisati e focalizzati specificando che per i debiti di natura tributaria , stante la ratio della norma (,"chi agisce in nome e per conto dell'associazione risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall'associazione nei confronti del soggetto con cui è venuto in rapporto")l'unico soggetto da ritenere logicamente responsabile ,essendo l'unico venuto in contatto con l'Agenzia, sia colui che abbia sottoscritto atti o dichiarazioni o modelli inviati all'Agenzia; facendo ora applicazione di questi principii alla fattispecie dedotta in giudizio non può che conseguirne la fondatezza dei motivi di gravame dedotti in via principale posto che l'Agenzia non ha dimostrato ,come era suo onere, non solo che il Ricorrente abbia sottoscritto un qualunque documento inviato all'Agenzia dall'associazione " madre" ,nel periodo d'imposta oggetto dell'atto impugnato, ma ,neppure ,che fosse il presidente , o comunque il "dominus", e ,neppure, che ne facesse parte del consiglio direttivo (non risulta, infatti, depositata in atti la delibera

assembleare richiamata in narrativa) talché potesse dirsi ne avesse , in qualche misura , partecipato alla gestione; dunque il ricorso ,anche se per motivi , in parte ,diversi da quelli dedotti dal Ricorrente v  accolto, e v  conseguentemente dichiarata la carenza, in capo allo Stesso, della supposta "qualit  di coobbligato solidale ai sensi dell'art. 38 del c.c." in ordine all'atto impugnato ; le spese di giudizio , stante la limitata attivit  difensiva svolta dal Ricorrente, vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso dichiara la carenza , in capo al Ricorrente, della qualit  di coobbligato solidale in ordine all'atto impugnato; spese di giudizio compensate.